



Corte dei conti
Servizio di Supporto alla Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino

CORTE DEI CONTI



0002189-22/03/2012-SCPIE-T95-P

Al Sig. Sindaco
Comune di Bernezzo
Via Umberto I°, 97
12010 BERNEZZO - CN

e.p.c. Al Consiglio delle Autonomie Locali
presso Consiglio regionale
Via Alfieri n. 15
10123 TORINO

Oggetto: Comune di Bernezzo - richiesta di parere n. 1201 del 18 febbraio 2012
trasmessa con nota del Consiglio delle Autonomie Locali n. 9636 del 6
marzo 2012.

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si trasmette la delibera n.
27/2012/SRCPIE/PAR, approvata da questa Sezione nell'adunanza del 21 marzo
2012.

Il Funzionario preposto
Dott. Federico SOLA

**CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. 27/2012/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 21 marzo 2012
composta dai Magistrati:

Dott. ssa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott.	Gianfranco BATTELLI	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo referendario Relatore
Dott.	Walter BERRUTI	Primo referendario
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12
luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei
conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive
modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Bernezzo, n. 1201 del 18 febbraio 2012, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie, e pervenuta in data 9 marzo 2012;

Vista l'Ordinanza n. 9/2012 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Bernezzo ha formulato una richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, per chiedere se sia possibile addivenire alla stipula di un mutuo nel rispetto di quanto rilevato da questa Sezione con delibera n. 204/2011 sul preventivo 2011.

In particolare chiede se sia possibile contrarre un mutuo per un investimento, finanziato, per la parte capitale e per gli oneri finanziari dalla Regione con un contributo pari a 70.000 euro. Resterebbe a carico del Comune solo l'onere relativo all'anticipazione delle rate semestrali, nonché un cofinanziamento pari a 7.000 euro da finanziarsi con i proventi delle concessioni edilizie.

In ottemperanza a quanto deliberato da questa Sezione in sede di analisi del preventivo 2011, l'Ente avrebbe provveduto ad eliminare dal bilancio 2011 i mutui a totale carico del Comune.

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame.

1. La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati "di norma" per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Infine la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Bernezzo, risulta sottoscritta oltre che dal responsabile del settore amministrativo anche dal sindaco ed è stata inoltrata per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile.

2. I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i

distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti (cfr. del. n. 54/2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

La richiesta di parere in esame, vertendo sui limiti all'indebitamento dell'Ente può ritenersi rientrare nella materia della contabilità pubblica come sopra definita, ed essere dunque esaminati nel merito.

Tuttavia va ricordato che, come già precisato nei citati atti di indirizzo, nonché in numerose delibere di questa Sezione, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività gestionale dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione

attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Nel caso di specie questo collegio, con riguardo al quesito posto, ritiene di potersi pronunciare solo sull'istituto di carattere generale oggetto della richiesta, senza ingerirsi nelle autonome scelte gestionali dell'Ente da adottarsi nel caso concreto.

Nei limiti sopra descritti, la richiesta si palesa, dunque, ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

3. L'ordinamento prevede, per gli enti territoriali, oltre al divieto di ricorso al debito per spese che non siano d'investimento (art. 119 Cost.), vincoli di tipo quantitativo, allo scopo di impedire agli stessi enti di impegnarsi alla restituzione d'importi di capitale e d'interessi cui non siano in grado di far fronte.

In tal senso dispone l'art. 204, comma 1, del TUEL, nel testo novellato dall'art. 8 della L. n. 183/2011 sopra citata, a mente del quale: "oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione".

La norma, dunque, individua un tetto espresso in percentuale e calcolato in base ad un parametro finanziario, correlato all'ammontare delle entrate degli enti, divenuto negli anni sempre più stringente (cfr., anche per il profilo dell'individuazione delle

entrate da computare al fine del calcolo, il parere di questa Sezione n. 11 dell'11 febbraio 2011). Da ultimo, la legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183, in vigore dal 1 gennaio 2012), modificando l'art. 204 del TUEL sopra richiamato, ha portato le percentuali previste per gli esercizi 2012 e 2013, rispettivamente, dal 10% all'8% e dall'8% al 6% e ha fissato una percentuale del 4% per il 2014.

Come già osservato da questa Sezione (cfr. Del. 22 luglio 2010 n. 50, Del. 14 novembre 2011 n. 161), la norma, finalizzata a porre un freno all'incremento di spesa pubblica derivante dall'indebitamento degli enti locali, ha come unico destinatario l'ente che contrae il mutuo e che, di conseguenza, resta obbligato alla relativa restituzione.

Fanno tuttavia eccezione, per espressa previsione normativa, i contributi statali e regionali in conto interessi, esclusi dall'art. 204, sopra citato, laddove il debito corrispondente, provenendo le risorse da altra Amministrazione, non incida sulla gestione finanziaria dell'Ente.

Si precisa infine che l'Ente può contrarre nuovi mutui solo se risultano rispettati i limiti di legge sopra richiamati, non solo nell'anno in cui viene stipulato il nuovo mutuo, ma anche negli anni successivi (sul punto, fra le varie delibere di questa Sezione cfr. del. n. 183/2011).


P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.


Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 21 marzo 2012.

Il Primo Referendario/Relatore
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA



Il Presidente
Dot. Ssa Enrica LATERZA



Depositato in Segreteria il
Il Funzionario Preposto
Dott. Federico SOLA

